REGOLAMENTO (CE) N. 2045/96 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1996

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosettantesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 2002/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1931/96 [4], è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2003/96 [6] nonché dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2002/96 della Commissione, del 18 ottobre 1996, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio [7], nonché per i bovini magri a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1931/96 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2015/96 [8];

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centosettantesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati rende opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centosettantesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

i) negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 266 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,

— il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,

— la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 12 360 tonnellate,

— alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 238 ECU si applica un coefficiente pari al 45 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.
[4] GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 35.
[5] GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.
[6] GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 12.
[7] GU n. L 267 del 19. 10. 1996, pag. 10.
[8] GU n. L 269 del 22. 10. 1996, pag. 16.

ii) negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 6, paragafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 212,412 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,

— il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcasse applicando il coefficiente 0,80 per il taglio diritto,

— la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti che può essere accettata è fissata a 224 tonnellate;

b) per la categoria C:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 266 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,

— il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,

— la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 18 479 tonnellate,

— alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 238 ECU si applica un coefficiente pari al 45 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

c) per le carcasse o mezzene di animali magri di cui all'articolo 6 b del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo minimo di acquisto è fissato a 353,80 ECU/100 kg di carcasse o mezzene,

— la quantità massima di carcasse o mezzene che può essere accettata è fissata a 182 tonnellate.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prolungato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione